

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 238

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CABRAS, BIANCHI, PEZZATI, PATRIA, BONALUMI,
FUSARO, FALCONIO, GARGANO, SCALIA, SANESE,
PORTATADINO**

Presentata il 2 luglio 1979

Riapertura dei termini per la regolamentazione delle posizioni assicurative di alcune categorie di lavoratori dipendenti, già prevista dalle leggi 2 aprile 1958, n. 331, 11 giugno 1974, n. 252, 31 marzo 1971, n. 214, e 15 febbraio 1974, n. 36

ONOREVOLI COLLEGI! — Il problema della riapertura dei termini per la regolarizzazione della posizione previdenziale dei lavoratori dipendenti dagli organismi di cui al titolo, è stato oggetto, nella passata legislatura, di apposita proposta — la n. 104 — divenuta legge 12 gennaio 1977, n. 4, ed ora lo riproponiamo visto che i termini sono scaduti e non tutti gli interessati, purtroppo, hanno avuto tempestiva conoscenza della possibilità loro offerta e non hanno quindi avuto modo di avanzare nei termini la domanda e di presentare la debita documentazione per la concessione del riscatto.

Il Parlamento ha ripetutamente adottato provvedimenti di riammissione in termini, seguendo in via di prassi il principio che in tema di previdenza si può parlare sì di decadenza e disporre i termini, ma esclusivamente nei riflessi dei pregressi benefici possibili e non realizzati, mentre il diritto in sé non può essere annullato.

È una prassi legislativa che il Parlamento ha, con comprensiva larghezza, seguito, e che riteniamo opportuno ripetere nei confronti dei termini previsti sia per le posizioni dei dipendenti delle organizzazioni attive sia per le posizioni de-

gli ex dipendenti delle organizzazioni disciolte.

Analoga situazione si è verificata per i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro fu risolto per motivi politici e sindacali (legge 15 febbraio 1974, n. 36) e per gli impiegati ed operai non di ruolo del Ministero della difesa che, nel periodo 1° gennaio 1950-31 dicembre 1959, ces-

sarono dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro (legge 31 marzo 1971, n. 214).

Vi proponiamo, pertanto, onorevoli colleghi, una riapertura dei detti termini, sancendo una nuova data di scadenza comune ad entrambi: ..., auspicando che al provvedimento sia data dalla stampa la più larga diffusione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I termini di cui agli articoli 2 e 8 della legge 11 giugno 1974, n. 252, già prorogati con la legge 12 gennaio 1977, n. 4, sono ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 1980.

Sono altresì prorogati fino al 30 giugno 1990 i termini previsti dall'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e dall'articolo 6 della legge 31 marzo 1971, n. 214.